



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott.ssa Attanasio	Monica	Presidente
dott. Lanni	Pier Paolo	Giudice relatore
dott. Pagliuca	Luigi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di:

BALDO GIORGIO (BLDGRG71R05L781J) VIALE DELL'INDUSTRIA 43 BADIA CALAVENA

rilevato che il Fallimento Baldo S.r.l. ha chiesto, in via principale, l'apertura della liquidazione giudiziale e, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della ditta Baldo Ortorfrutta e comunque del suo titolare, Giorgio Baldo;

rilevato che la parte resistente si è costituita in giudizio e ha contestato le domande del ricorrente, facendo valere il decorso del termine annuale dalla cancellazione della ditta dal registro per le imprese (avvenuta nel 2021), il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e comunque l'inesistenza di crediti esigibili superiori alla soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII;

rilevato che, all'esito della costituzione del resistente, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda subordinata, così rinunciando alla domanda principale;

ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che la persona fisica, già titolare di ditta individuale cancellata dal registro per le imprese da più di un anno, può essere sottoposta a liquidazione controllata (a prescindere dalle soglie dimensionali della ditta), posto che la preclusione dell'apertura della procedura concorsuale ricavabile dall'art. 33 CCII è riferibile all'imprenditore individuale, ma non anche alla persona fisica che, dopo la cancellazione della ditta, rimanga titolare dei debiti relativi all'attività di impresa;

considerato che la parte ricorrente è titolare: 1) di un credito di € 1615, oltre accessori, per spese liquidate con il decreto di opposizione allo stato passivo del 21.2.20 del Tribunale di Verona (passato in giudicato); 2) di un credito superiore ad € 270.000, risultante dalla sentenza n. 1772/24 del Tribunale di Venezia (non ancora passata in giudicato);



rilavato che dalle informazioni acquisite d'ufficio è emersa la presenza a carico della parte resistente di debiti esattoriali per un importo di € 100.107;

considerato che, anche considerando solo il primo credito fatto valere dalla parte ricorrente e il credito esattoriale, è superata la soglia prevista dall'art. 268, comma 2, CCII;

considerato che lo stato di sovraindebitamento della parte resistente non è contestato e comunque è dimostrato dai tentativi infruttuosi di esecuzione forzata allegati dalla parte ricorrente

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 49 e 268 ss. C.C.I.,

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di **BALEO GIORGIO** BLDGRG71R05L781J VIALE DELL'INDUSTRIA 43 BADIA CALAVENA
- 2) NOMINA giudice delegato il dott. Pier Paolo Lanni;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. Giulio Gastaldello ;
- 4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
- 5) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ORDINA alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore gli eventuali beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) DISPONE che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, C.C.I.; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al



quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI, e a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI; ;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

8) AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;



- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- f) ad accedere alle altre banche dati pubbliche;
- 9) DISPONE la pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale;
- 10) MANDA alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al liquidatore

Verona, 01/07/2024

Il Presidente

Il Giudice est.

Copia conforme analogica estratta dal fascicolo telematico
Iscritto al nr. 50/2024 Liq. Controllata CCI
Verona, 08/7/2024

FUNZIONARIO
G. me

